

**CONVENZIONE**

**CASSA SALUTE PIÙ**  
—  
**DIPENDENTI DELLE AZIENDE CHE**  
**APPLICANO**  
**IL CCNL DELL'AUTONOLEGGIO**

Tra:

la "CASSASALUTEPIÙ", Associazione senza fini di lucro codice fiscale 97164340156, con sede in Bologna Via Larga 8 , rappresentata nel presente atto dal Presidente della stessa, Signor Carlo Pareschi, munito dei necessari poteri, (d'ora innanzi "CASSA" o "CASSASALUTEPIÙ" o "PARTE")

e




Le parti istitutive delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale dell'Autonoleggio (d'ora innanzi "OO.SS."), nello specifico:

- ANIASA rappresentata da Giuseppe Benincasa
- FILT - CGIL, rappresentata da Giorgia D'Errico;
- FIT - CISL, rappresentata da Maurizio Diamante;
- UILTRASPORTI- UIL, rappresentata da ~~Massimo Longo~~ MARCO VERZARI

CASSA SALUTE PIÙ e tali Parti Istitutive, collettivamente indicate come "PARTI".

Premesso che:




- Aniasa, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Uil, in attuazione dell'Accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia

Sigla:				
CASSA SALUTE PIÙ	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL
				

**Convenzione CASSA SALUTE PIÙ- PARTI ISTITUTIVE AUTONOLEGGIO del 15/11/2022**

autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale ed di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente sottoscritto il 18/12/2010 (di seguito: CCNL), hanno concordato, nell'ambito delle prestazioni di welfare, l'istituzione di un fondo sanitario integrativo per i suddetti lavoratori;

- che l'istituzione di tale fondo è avvenuto per il periodo 01/01/2023- 01/01/2024 attraverso una convenzione con la Cassa di assistenza sanitaria CASSA SALUTE PIÙ;
- che si ha obiettivo di continuare a garantire le prestazioni ai dipendenti;
- che in tale contesto, lo strumento per la fruizione dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN conforme alle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; d.lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008) sia la Cassa di assistenza sanitaria CASSA SALUTE ;
- CASSA SALUTE PIÙ si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria integrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici fiscali come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; d.lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008);
- CASSA SALUTE PIÙ fornirà tale assistenza sanitaria integrativa mediante la stipula di opportuna polizza con Unisalute S.p.A., che preveda la copertura per prestazioni sanitarie appresso descritte (d'ora innanzi, "**POLIZZA**").
- resta a carico delle singole aziende interessate, applicanti il CCNL, la raccolta e il versamento di quanto spettante alla Cassa;
- la presente convezione sostituisce a tutti gli effetti la precedente stipulata tra le parti .
- l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata da CASSA SALUTE PIÙ tramite Unisalute S.p.A. secondo il Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Sanitaria appositamente strutturato per Dipendenti delle Aziende che Applicano il CCNL Dell'autonoleggio, contenente termini e condizioni di fruibilità, perfettamente noto alle Parti e che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (**Allegato 1**), (d'ora innanzi "**FASCICOLO INFORMATIVO**");
- le **OO.SS.** garantiscono di aver ricevuto letto e compreso quanto contenuto nel Regolamento di CASSA SALUTE PIÙ che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (**Allegato 2**) e nello Statuto di CASSA SALUTE PIÙ, , che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (**Allegato 3**).

Sigla:				
CASSA SALUTE PIÙ	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL
				

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, si stipula la presente Convenzione.

#### Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni sanitarie che CASSA SALUTE PIÙ è tenuta a garantire ai sensi della presente Convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e con l'approvazione incondizionata del FASCICOLO INFORMATIVO, che s'intende dichiarata con la sottoscrizione della presente Convenzione.

La copertura prevista dal FASCICOLO INFORMATIVO esplicherà i propri effetti, successivamente alla sottoscrizione della presente, dalle ore 00:00 del 01 gennaio 2023 e scadenza alle ore 00:00 del 1 gennaio 2024 e a condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.

#### Articolo 3 – Contributo associativo




- Le Aziende che Applicano il Ccnl Dell'autonoleggio si impegnano a corrispondere a CASSA SALUTE PIÙ il contributo complessivo di € 264,00 (di cui € 1,00, quale quota associativa a CASSA SALUTE PIÙ), oltre a quanto eventualmente previsto per ogni coniuge o convivente more uxorio o figlio o nucleo familiare nella sua interezza inteso (d'ora innanzi, tutti indicati come "**FAMILIARE**" o "**FAMILIARI**") come indicato nell'Allegato 1. Il premio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dal FASCICOLO INFORMATIVO. La quota associativa si intende erogata per l'iscrizione annuale alla CASSA e per ciascun LAVORATORE.
- Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in un'unica soluzione, come da frazionamento annuale del contratto assicurativo stesso; il pagamento della quota associativa avverrà, quindi, in unica soluzione al momento del versamento della prima rata del premio assicurativo. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSASALUTEPIÙ, presso la Banca BPER - Bologna Agenzia 26, IBAN:

**IBAN: IT72Y0538702425000035017241**

Indicando la seguente causale: "**Convenzione Autonoleggio, per adesione a CASSA SALUTE PIÙ**".

Per l'attivazione di quanto previsto nel FASCICOLO INFORMATIVO, i suddetti versamenti, dovranno pervenire a CASSA SALUTE PIÙ, tassativamente, entro 30 giorni dall'effetto della copertura.

Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSA SALUTE PIÙ, a cura e onere del Fondo Autonoleggio i dati anagrafici dei LAVORATORI e gli eventuali moduli di adesione dei familiari debitamente compilati e sottoscritti.

Sigla:				
CASSA SALUTE PIÙ	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL
				

**Articolo 4 – Modalità accettazione variazioni al Fascicolo Informativo**

Qualora dovesse rendersi necessario modificare il FASCICOLO INFORMATIVO, le PARTI potranno intervenire modificando direttamente l'Allegato 1 alla presente Convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente alla presente Convenzione una volta sottoscritte da entrambe le PARTI.

**Articolo 5 – Condizioni generali e precisazioni**

**5.1 Effetto della Convenzione**

La presente Convenzione decorre dalle ore 00:00 del 01 gennaio 2023.

I contributi a carico delle Aziende che applicano il CCNL dell'Autonoleggio sono quelli indicati nel comma 1 del precedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 3.

La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti avverrà tramite inoltre da ciascuna azienda dei dati o tramite upload sul sito [www.assistenzasanitariaautonoleggio.it](http://www.assistenzasanitariaautonoleggio.it) oppure alla mail dedicata. Le aziende i cui dati anagrafici perverranno entro il 20 di ciascun mese l'effetto delle prestazioni sarà il 01 del mese successivo; i dati anagrafici che dovessero arrivare tra il 20 del mese e l'ultimo giorno dello stesso mese, sono da considerarsi arrivate nel mese successivo. In tal caso il contributo sarà riparametrato in dodicesimi;



Per la copertura dei familiari, sia per l'effetto delle prestazioni che per eventuali nuovi inserimenti e variazioni ai nuclei, si rimanda a quanto regolamentato nel FASCICOLO INFORMATIVO.

Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del FASCICOLO INFORMATIVO, il premio da corrispondere all'atto dell'inserimento della garanzia corrisponde a tanti dodicesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono dalla data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.

Se le Aziende non pagano la rata di contributi o quella per iscrizioni successive, gli effetti della Convenzione e del FASCICOLO INFORMATIVO ad essa allegato restano sospesi dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della Convenzione, l'iscrizione a CASSA SALUTE PIÙ e la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO cessano automaticamente, come stabilito dal Regolamento (**Allegato 2**). Qualora Unisalute S.p.A. dichiari la propria disponibilità, la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO e la Convenzione stessa potranno essere riattivate secondo la volontà espressa da Unisalute S.p.A. con successivo e separato atto.

**5.2 Durata della Convenzione**

La convenzione ha durata annuale e scade alle ore 00.00 del 1 gennaio 2024, salvo quanto previsto dal successivo punto "verifica del rapporto tecnico". In mancanza di

Sigla:				
CASSA SALUTE PIÙ	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL
				

## Convenzione CASSA SALUTE PIÙ- PARTI ISTITUTIVE AUTONOLEGGIO del 15/11/2022

disdetta, la Convenzione s'intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.

L'eventuale disdetta della presente Convenzione da parte delle **OO.SS** deve essere comunicata a CASSA SALUTE PIÙ, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente Convenzione.

L'eventuale disdetta della presente Convenzione da parte di CASSA SALUTE PIÙ deve essere comunicata alle **OO.SS**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della scadenza in corso della presente Convenzione.

### 5.3 Altre assicurazioni

Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali del FASCICOLO INFORMATIVO.

### Articolo 6 - Limitazioni

Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.

### Articolo 7 – Sinistri




Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.

### Articolo 8 – Condizioni di assistenza

#### 8.1 Oggetto della convenzione

La Convenzione è operante in caso di malattia e in caso d'infortunio avvenuto durante l'operatività della Convenzione stessa, per le spese in seguito meglio definite, sostenute dall'Iscritto per:

- Indennità Giornaliera Per Ricovero In Istituto Di Cura Reso Necessario Da Grande Intervento
- Indennità Giornaliera Per Ricovero Con Intervento Chirurgico Diverso Da Grande Intervento Chirurgico
- Indennità Giornaliera Per Day Hospital Chirurgico
- Pacchetto Maternità
- Alta Specializzazione
- Visite Specialistiche E Ticket Per Accertamenti Diagnostici
- Visite Specialistiche
- Ticket Per Accertamenti Diagnostici
- Trattamenti Fisioterapici Riabilitativi A Seguito Di Infortunio

Sigla:				
CASSA SALUTE PIÙ	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL
				

**Convenzione CASSA SALUTE PIÙ- PARTI ISTITUTIVE AUTONOLEGGIO del 15/11/2022**

- Odontoiatria / Ortodonzia
- Prestazioni Odontoiatriche Particolari
- Cure Odontoiatriche, Terapie Conservative, Protesi Odontoiatriche, Ortodonzia E Prestazioni Diagnostiche Di Tipo Odontoiatrico E Ortodontico
- Lenti
- Prestazioni Diagnostiche Particolari
- Prestazioni A Tariffe Agevolate Unisalute
- Servizi Di Consulenza
- Stati Di Non Autosufficienza Temporanea Per Assicurati Con Et  Minima 18 Anni

Per ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE pu  rivolgersi, con le modalit  riportate alla voce "Sinistri" del FASCICOLO INFORMATIVO, a:

- a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute S.p.A.;
- b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute S.p.A.;
- c) Servizio Sanitario Nazionale.

Le modalit  di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei punti di definizione delle singole garanzie all'interno del FASCICOLO INFORMATIVO.

**8.2 Persone assistite**

L'assicurazione sottostante alla presente convenzione   prestata a favore dei LAVORATORI a tempo indeterminato delle aziende che applica non CCNL dell'Autonoleggio la cui azienda abbia inoltrato i loro dati anagrafici ed i relativi versamenti alla cassa. Qualora il dipendente ne faccia richiesta potr  estendere la copertura ai FAMILIARI che abbiano perfezionato l'iter dell'iscrizione a CASSA SALUTE PI .

Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto, saranno regolate come disposto dall'articolo 17 del FASCICOLO INFORMATIVO.

**8.3 Prestazioni erogate**




Si rinvia a quanto regolato a quanto esplicitamente previsto dalla presente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.

**Articolo 9 – Impegni assunti dalle OO.SS.**

Le OO.SS provvederanno a rendere nota la presente Convenzione ai propri dipendenti.




**Articolo 10 - Modifica delle Condizioni di Convenzione**

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione successive alla sua stipula dovranno essere eseguite per iscritto.

Sigla:				
CASSA SALUTE PI�	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL
				



Convenzione CASSA SALUTE PIÙ- PARTI ISTITUTIVE AUTONOLEGGIO del 15/11/2022

PARTI	FIRMA
<b>CASSASALUTEPIÙ</b> (Carlo Pareschi)	
<b>ANIASA</b> (Giuseppe Benincasa)	
<b>FILT CGIL</b> ( Giorgia D'Errico )	
<b>FIT CISL</b> ( Maurizio Diamante )	
<b>UILTRASPORTI</b> (MARCO VERZARI) ( <del>Massimo Longo</del> )	

Sigla:				
CASSA SALUTE PIÙ	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL
	